



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

IPA:odcec\_le A00:A77583F REG:ODCEC



N°: E0000047 del 22/01/2025

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 16 gennaio 2025

*Informativa n. 06/2025*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio: aggiornamento "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni".

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti informo che con Deliberazione del 16 gennaio u.s., preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, il Consiglio Nazionale ha approvato definitivamente le **"Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni"**.

Il documento – elaborato dalla Commissione di studio "Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti" istituita nell'ambito dell'area di delega "Antiriciclaggio – Anticorruzione" affidata alla Consigliera Nazionale Gabriella Viggiano – costituisce un aggiornamento delle Regole Tecniche già emanate nel 2019, effettuato in una logica di semplificazione e al fine di una più agevole applicazione delle procedure antiriciclaggio negli studi professionali.

Ti rammento che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

Inoltre, Ti anticipo che al fine di consentire l'apprendimento e la corretta applicazione delle Regole Tecniche aggiornate, nei prossimi mesi il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione e procederà alla revisione delle Linee Guida operative per il supporto all'attività degli Iscritti.

Considerata la rilevanza del documento, Ti invito a darne massima diffusione tra gli Iscritti.

Cordialmente

F.to Elbano de Nuccio